

fittuarii di poter subaffittare, con qualun-
que altro titolo loro essere tutta o parte
di detta estensione di terra, senza il con-
senso locale in iscritto dei signori locanti,
il che avvenendo, oltre che la pub. loca-
zione di altro qualsiasi atto di cessione
sotto nullo e di nessun effetto, i
fittuarii saranno tenuti ai danni
e interessi in pro' dei locanti, i
quali potranno se lo vogliono, sulla
base di quel fatto, scegliere il presente
contratto di capellere non solo il terzo
trattatario ma anche i fittuarii.
Nel caso poi i fittuarii concedessero
tale permesso allora il subaffittuario
trattatario che sarà, oltre di restare sog-
getto alle azioni e privilegi sui frutti
e sull'altro oggetti che la legge accorda
al locante, ne sarà obbligato, per il fatto
fatto dell'accezzione, della sub. locazio-
ne o altra traslazione, a pagare, sal-
va sempre e ferma rimanendo l'ob-
bligazione dei conduttori, il prezzo
del subaffitto direttamente ai signori
locanti, in conto del dare dei fittuarii

211
né potrà in verun modo legarsi dall'arte
154 del codice civile, né opporsi con qual-
si voglia motivo ai sequestri e pigno-
ramenti, se mai abbisognasse per
conseguimento dello stesso, senza
la quale ammissione non s'intenderà
avvenuto il consenso o permesso che
per avventura possono accordare i
signori locanti. Simili in tal con-
dizione non si ripetono con i vecchi
Articolo quarto: I fittuarii si obbligano
sotto pena di danni, spese e interessi, di
avvertire il signor Pietro Piccarello nel
nome delle usurazioni e qualunque
altra turba tira di possesso o alterazione
della stato attuale della proprietà a men-
te dell'art. 154 del codice civile.
Articolo quinto: Il signor Piccarello nel
nome si obbliga di conservare al prin-
cipio del presente affitto, i fabbricati
sistemi ed il terreno esistente nelle terre
locate, in tutto stato locativo, e in
simili condizioni i conduttori si ob-
bligano farne ricognoscenza alla fine
della locazione, e perciò si occorran-